

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Giunta, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 2027/2016 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1788/2017 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 02.02.2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

Comune di Reggio Calabria, cod. fisc. 00136380805, in persona del C****O, E****C rappresentate pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via L****AL****e Il M****a, C****Z A****o, presso l'Avvocatura S****o, rappresentato e difeso dall'avv.to P****o D****e, come da procura in atti;

-Appellante- CONTRO

Condominio Via G****i 146, cod. fisc. (92069630801) in persona dell'amministratore E****C rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A****i Marino unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio E****C dell'M****A Nazionale B****s, con sede in Reggio Calabria, Piazza S.L****e snc, come da procura in atti;

-Appellato-

Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:

Voglia, il Tribunale di Reggio Calabria adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

pag. 2/8

1) In via preliminare accogliere l'eccezione del difetto di giurisdizione a favore del Tribunale amministrativo della Calabria e per l'effetto annullare la sentenza n. 2017/2016

resa nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria:

2) In via subordinata, accogliere nella forma e nel merito il presente atto di appello, per le ragioni e causali indicate in parte narrativa, dichiarare legittima e dovuta la somma di euro 4.010,00 portata nella fattura n. 92462/2012, notificata al Condominio G****j, 146 avente come causale Canone acqua, acque reflue e depurazione applicata per effetto dell'integrazione tariffaria come da deliberazione della Commissione straordinaria n. 19/2012

3) Riformare integralmente la sentenza opposta nelle parti indicate in narrativa e per i motivi esposti, anche per la parte che riguarda le spese di giudizio, con riserva di ripetere le somme che siano state già pagate al procuratore distrattario;

4) Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis, 348 ter e 434 bis c.p.c.;

- nel merito, rigettare il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per leffetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata n. 2027/2016 depositata in data 27/11/2016 del Giudice di Pace di Reggio Calabria Dott. Francesco Palermo;

- condL****ere l'appellante al pagamento di onorari e competente del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti

MOTIVI DELLA DECISIONE

pag. 3/8

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Reggio Calabria proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 2027/2016 emessa il 27.11.2016 e depositata il

28.11.2016 con la quale veniva annullata la fattura n. 92462 relativa all'account 2012 per differenza tariffaria in relazione all'utenza idrica, con condL****e del Comune al rimborso della somma di 2.000,00 (versata a pagamento parziale della suddetta fattura) ed al pagamento delle spese di lite.

Motivava la critica a tale assunto, rilevando che il Giudice di primo grado aveva omissso di pronunciarsi sulle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccezione che veniva reiterata in sede di appello osservando che la domanda proposta in primo grado riguardava la legittimità di un atto amministrativo generale, vale a dire la delibera n. 19/2012 della Commissione straordinaria avente ad oggetto l'integrazione tariffaria del servizio idrico integrato da ricomprendersi nella materia dei pubblici servizi, affidata alla giurisdizione esclusiva del GA. Parte appellante deduceva, altresì, che il Giudice di Pace aveva ritenuto la fattura relativa all'integrazione tariffaria inficiata da un grave vizio vale a dire la retroattività del pagamento. Tuttavia, le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure sarebbero apertamente in contrasto con la normativa vigente in specie l'art. 27, co. 8, legge n. 448/2001 e l'art. 1, co. 169, L. n. 96/2006 e con quanto reiteratamente chiarito dalla laborazione giurisprudenziale (cfr. sentenza n. 503/14 del Tar Calabria sez. distaccata di Reggio Calabria, che ha confermato la piena legittimità di un aumento tariffario con efficacia retroattiva, purché approvato prima o contestualmente al bilancio di previsione).

Si costituiva il Condominio Via G****j 146, con comparsa di costituzione contestando l'infondatezza dell'assunto di controparte e rilevando che la delibera n. 19 del 31.10.2012 della Commissione Straordinaria era da ritenersi illegittima in quanto affetta dal vizio della retroattività della richiesta di pagamento. Ecce�iva, altresì, che la fattura impugnata difettava di motivazione, per non avere esternato i criteri e gli elementi utilizzati che avevano determinato la decisione dell'amministrazione di applicare un'integrazione tariffaria al canone idrico anno 2012. Per il resto parte appellata si limitava

a richiamare tutte le domande ed argomentazioni già formulate in primo grado.

Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, alludenza del 02.02.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il GI tratteneva la causa a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Lappello è fondato e va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

Il Tribunale osserva che parte appellata in sede di conclusioni per come articolate nella propria comparsa di costituzione ha chiesto dichiararsi inammissibilità dell'atto di appello altresì per violazione dell'art. 342

comma 1 c.p.c. senza tuttavia ulteriormente specificare le ragioni di tale censura.

Orbene, il Tribunale esaminando il contenuto dell'atto di appello osserva come il medesimo contenga un'indicazione sufficientemente precisa delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi e dei relativi motivi di dissenso, in specie, si contesta la ritenuta illegittimità dell'applicazione retroattiva dell'integrazione tariffaria posta quale espressa causale della fattura di pagamento in contestazione. Si deve, tuttavia, escludere, in considerazione della diversità dell'appello rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello deve pertanto essere rigettata.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante non è meritevole di accoglimento, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione del GO. Sul punto occorre osservare che il canone del servizio idrico ha natura negoziale (cfr. Corte Cost. n. 335/2008: la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza; cfr. Cass. SS.UU. nn. 6418/2005; 16426 e 10960 del 2004).

Fino al 3 ottobre 2000, infatti, il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319, doveva essere considerato un tributo, conformemente al

precedente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità; a partire da tale data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24 (che, nel sopprimere il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6 ha fatto venire meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina), si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., attualmente disciplinata dal D. Lgs. N.152/2006, art. 154 e ss. Nel dettaglio, a fronte del pagamento della tariffa l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve, pertanto, essere inquadrate

somministrazione di cose, ai sensi dell'art. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005, nonché, da

ultimo, Cass. n. 1549/2018). Non è quindi revocabile in dubbio - trattandosi di controversia attinente al pagamento del corrispettivo del servizio - che vengano qui in rilievo diritti soggettivi ed obblighi reciproci (in tal senso, si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 5613/1978). Nella specie, quindi, l'attività del Comune non attiene al munus publicum, ma viene esercitata iure privatorum, con la conseguenza che data la natura negoziale del rapporto, la materia oggetto del presente giudizio non può che rientrare nell'ambito di cognizione riservato al giudice ordinario. Ciò precisato, con riferimento alla parte della sentenza di primo grado che

ha ritenuto che la determina n. anno 2012 integrazione tariffaria

che ha disposto per vizio di retroattività

della richiesta di pagamento, il Tribunale osserva che la delibera oggetto di impugnazione è stata correttamente adottata dal Comune di Reggio Calabria nel rispetto della normativa vigente.

Invero, occorre considerare che malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito dall'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'art. 54, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un'apposita previsione normativa. L'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dispone, infatti, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

pag. 6/8

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Tale disposizione allinea, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ne consegue che ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento" (così TAR Campania, Napoli, Sez. I, 18/4/2012 n. 1809).

Va rilevato, infatti, che il principio di irretroattività degli atti a contenuto normativo, dettato dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, può esser derogato esclusivamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che costituisce, invece, fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva. Orbene, se è vero che l'art. 151, comma 1, ex d. lgs. 267/2000 prevede che gli EL deliberano il bilancio di previsione deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre per l'anno successivo è anche vero che tale termine, secondo la stessa disposizione, può essere differito con

decreto ministeriale. Orbene, per l'anno 2012 tale termine è stato postposto al 31 ottobre 2012 (d.m. 2 agosto 2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l'anno 2012.

Nel caso de quo, il Comune di Reggio Calabria ha provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre 2012, termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue la piena legittimità della stessa.

Il Tribunale osserva che il Giudice di prime cure aveva ritenuto altresì fondata l'argomentazione di parte appellata circa la genericità di motivazione della fattura, in considerazione della mancata allegazione della delibera de qua.

Sul punto, il Tribunale osserva che parte appellante non ha espressamente impugnato anche tale ulteriore argomentazione.

pag. 7/8

Parte appellata, dal canto suo, nel richiamare le argomentazioni già spese in primo grado richiama anche tale profilo concernente la carenza di motivazione della fattura.

Orbene, la Suprema Corte (Cass. civ. n. 8604/2017) ha affermato che ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio..

È evidente che il motivo di impugnazione concernente la ritenuta illegittimità della retroattività della integrazione tariffaria in virtù della delibera n. 19/2012, posta espressamente come causale della fattura di pagamento, ricomprende anche l'esame delle questioni concernenti l'insufficienza dell'indicazione della suddetta causale quale motivazione e fondamento della suddetta fattura.

Sul punto, occorre osservare come del tutto inconferente sia il richiamo alle norme sul procedimento amministrativo, infatti, la fattura ha valore civilistico e fiscale, ma non di provvedimento amministrativo di esazione tributaria per cui non si applicano le regole di forma e contenuto applicabili al provvedimento di esazione tributaria né le norme sul procedimento amministrativo, per come invece ritenuto in primo grado. Tutto ciò premesso, il Tribunale, in conclusione, in accoglimento del presente atto di appello, riforma la sentenza di primo grado, e per leffetto annulla la condL****e del Comune di Reggio Calabria al rimborso della somma di 2.000,00 e dispone la condL****e di parte appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Reggio Calabria odierno appellante. Vanno, pertanto, riconosciute in favore della parte appellante le spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nell'importo complessivo di 450,00.

pag. 8/8

Quanto alle spese del presente grado di giudizio esse vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate per l'importo complessivo di 811,00. Parte appellante ha, inoltre, diritto ad euro 174,00 per spese documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunciando nella causa d'appello in epigrafe indicata, così provvede:

- in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del E****C rappresentante pro tempore, riforma la sentenza n. 2027/2016 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 27.11.2016 e depositata il 28.11.2016 e per leffetto annulla la condL****e del Comune di Reggio Calabria al rimborso della somma di 2.000,00 a favore del Condominio Via G****i 146 ;

-condL****e parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che vengono liquidate in 450,00, oltre il 15% dei compensi, a titolo di rimborso delle spese forfettarie;

- condL****e parte appellata a rimborsare all'appellante le
spese di lite del secondo grado di giudizio che
vengono liquidate in complessivi 985,00 (di cui 811,00 per
compensi ed 174,00 per spese documentate), oltre il 15% dei
compensi, a titolo di rimborso delle spese
forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 21.08.2022

Il Giudice

Dott.ssa Angela Giunta